



Berna, 20.11.2024

Modifica dell'ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSE)

Commenti

Contenuto

1. Situazione iniziale	2
2. Commento ai singoli articoli	2
3. Ripercussioni	5
3.1. Ripercussioni per la Confederazione	5
3.2. Ripercussioni per i Cantoni	5
3.3. Ripercussioni sull'economia e sulla società.....	5

1. Situazione iniziale

L'articolo 62 della legge del 17 giugno 2016 (LAP; RS 531) sull'approvvigionamento del Paese incarica il Consiglio federale di osservare costantemente la situazione in materia di approvvigionamento e ordinare le rilevazioni statistiche necessarie.

All'interno dell'ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento elettrico del Paese (OOSE; RS 531.35) il Consiglio federale ha affidato alla società nazionale di rete (Swissgrid) il compito di gestire un sistema di monitoraggio per il settore specializzato Energia dell'Approvvigionamento economico del Paese (AEP).

Oltre a questo mandato di base, il nuovo articolo 8c della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI)¹ ha creato un'ulteriore e più specifica base giuridica che incarica il Consiglio federale di designare un organo incaricato del rilevamento dei dati relativi ai livelli di riempimento, afflusso e deflusso dei bacini di accumulazione. Da tali dati relativi a singoli bacini di accumulazione è in alcuni casi possibile risalire all'attività commerciale di una centrale elettrica. Per questo motivo sono da considerarsi dati degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 57r capoverso 2 lettera b della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Secondo l'articolo 57r capoverso 1 LOGA, gli organi federali possono trattare tali dati se lo esige l'adempimento di loro compiti disciplinati in una legge in senso formale. Questi ultimi derivano dall'articolo 62 capoverso 1 LAP, secondo cui il Consiglio federale ha il compito di osservare costantemente la situazione in materia di approvvigionamento. È a questo scopo che è stato impostato anche il sistema per il monitoraggio della situazione dell'approvvigionamento e dei relativi sviluppi.

Grazie alla presente revisione dell'OOSE si prevede che i dati di Swissgrid relativi ai bacini di accumulazione vengano registrati all'interno del già citato sistema di monitoraggio e che il settore specializzato Energia possa accedere a tutti i dati. Sarà inoltre possibile la trasmissione dei dati ad altre autorità e organizzazioni, sempre nella misura in cui si rendano necessari per lo svolgimento di determinati compiti.

2. Commento ai singoli articoli

Art. 1b cpv. 1, 2, 4 e 4bis

L'articolo 1b capoverso 1 è formulato in modo più trasparente e menziona ora la rilevazione dei dati relativi ai bacini di accumulazione, di cui è incaricata Swissgrid. Tali dati sono tra i valori più importanti che l'AEP utilizza per valutare la situazione dell'approvvigionamento di energia elettrica. Il sistema di monitoraggio si basa

¹ Modifica del 29 settembre 2023 (FF 2023 2301).

attualmente sui dati aggregati dei bacini di accumulazione pubblicamente accessibili, raccolti settimanalmente dall'Ufficio federale dell'energia a scopi statistici. I dati e l'affidabilità della loro trasmissione sono sufficienti per effettuare una valutazione della situazione in contesti di approvvigionamento normali. Tuttavia, in una situazione di approvvigionamento critica, questa base di dati si rivela insufficiente. Ai fini di una valutazione adeguata e per stabilire le eventuali misure di gestione, i dati relativi ai bacini di accumulazione devono infatti essere raccolti con una frequenza maggiore (a cadenza giornaliera). Queste informazioni devono essere affidabili e fornite singolarmente per ogni bacino di accumulazione nonché comprendere i livelli di riempimento, di afflusso e deflusso.

Oltre a gestire il sistema di monitoraggio dell'elettricità, Swissgrid sarà anche responsabile dell'attuazione di una misura d'intervento relativa al controllo della produzione nel caso in cui si verificasse una situazione di penuria di energia elettrica. In tal caso le capacità delle centrali elettriche disponibili sarebbero controllate a livello centrale, il che rende necessari i dati dettagliati relativi ai bacini di accumulazione raccolti.

Per garantire che la trasmissione si svolga senza intoppi anche in caso di crisi, devono essere utilizzati gli stessi canali sia in situazioni normali che in situazioni di crisi, in modo da garantire che la comunicazione avvenga senza discontinuità dei sistemi di trasmissione. I dati devono quindi essere raccolti direttamente da Swissgrid.

Visto che nella valutazione si considerano anche le esperienze pregresse, vanno messi a disposizione anche i dati storici. Questi dati vengono conservati per 20 anni: ciò permette di osservare gli sviluppi su un arco di tempo piuttosto ampio e di effettuare analisi a lungo termine.

I dati giornalieri relativi ai livelli di riempimento, afflusso e deflusso e specifici dei singoli gestori delle centrali sono economicamente sensibili. In considerazione della sua posizione di consumatore di prestazioni di servizio relative al sistema, Swissgrid deve pertanto garantire, nell'ambito dell'articolo 1b capoverso 3, in particolare mediante le cosiddette «muraglie cinesi», che i dati relativi ai bacini di accumulazione dei singoli operatori di mercato non possano essere utilizzati per fini diversi dal monitoraggio.

I dati relativi ai bacini di accumulazione possono essere comunicati all'Ufficio federale dell'energia, ad altre autorità federali e cantonali e all'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) solo in forma aggregata o anonimizzata. I dati così trasmessi non devono consentire di risalire in alcun modo ai singoli gestori delle centrali elettriche. Né Swissgrid né il settore specializzato Energia sono autorizzati a fornire ai destinatari, nemmeno su domanda esplicita, informazioni che permettano un collegamento tra i dati dei bacini di accumulazione e le singole centrali elettriche.

In base alle conoscenze attuali, oltre a Swissgrid, solo la Commissione federale dell'energia elettrica (EiCom) ha bisogno di dati specifici relativi ai bacini di accumulazione per poter adempiere i propri obblighi di legge. In particolare la EiCom

si occupa della procedura di attribuzione che riguarda l'acquisizione di prestazioni di servizio relative al sistema (art. 22 cpv. 2 lett. e in combinato disposto con l'art. 20cpv. 2 lett. b e c, l'art. 20 cpv. 4 e l'20a LAEI), della verifica dei piani pluriennali di Swissgrid (art. 22 cpv. 2bis in combinato disposto con l'art. 9d LAEI), della valutazione della situazione dell'approvvigionamento (art. 22 cpv. 3 e 4 in combinato disposto con l'art. 9 LAEI) nonché della vigilanza e delle misure che riguardano le riserve di energia (in particolare per il controllo delle riserve e il controllo delle quantità di riserva massime per gruppo di centrali elettriche, cfr. art. 22 cpv. 2 lett. f e art. 8a LAEI).

Art. 4

L'indennizzo che l'AES riceve per i compiti di cui all'articolo 1 capoverso 1 è ancora stabilito dal DEFR (art. 4), e non rientra tra i costi d'esercizio computabili della rete di trasporto (Messaggio concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, FF2021 1666, p. 92).

Gli attuali capoversi 2 e 3 vengono abrogati e il loro contenuto trasferito nel nuovo articolo 4a.

Art. 4a

L'articolo 15a capoverso 1 LAEI crea una base giuridica esaustiva che permette di far valere come costi computabili della rete di trasporto legati alla sicurezza dell'approvvigionamento sia i costi dell'istanza designata per la registrazione e la trasmissione dei dati relativi ai bacini di accumulazione sia i costi dei gestori di rete, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio per misure necessarie ai sensi della LAP così da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico, e quindi di addossare tali costi ai consumatori finali. Tra i costi computabili rientra per esempio anche il sistema di monitoraggio, inclusa l'elaborazione dei dati relativi ai bacini di accumulazione. Si tratta dei costi di monitoraggio dell'istanza designata (Swissgrid) e degli eventuali ulteriori costi generati dal monitoraggio dell'energia elettrica dei gestori di rete, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio. Swissgrid rappresenta sia l'istanza designata per la registrazione e la trasmissione dei dati relativi ai bacini di accumulazione secondo l'articolo 15a LAEI sia un gestore di rete.

Sulla base dell'articolo 15a LAEI, i costi dei gestori di rete, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio per le misure di cui all'articolo 1 (p. es. preparazione delle misure d'intervento di cui alla LAP in quanto parte dell'Organizzazione per l'approvvigionamento di corrente elettrica in situazioni straordinarie, OSTRAL) vengono finanziati, analogamente ai costi per le prestazioni di servizio relative al sistema e per le riserve di energia, come parte del corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto.

Inoltre, l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese è subentrato alla EICom e decide ora in merito alla computabilità dei costi secondo l'articolo 15a capoverso 2 LAEI. La EICom rimane responsabile della verifica dei costi dell'istanza

designata per la registrazione e la trasmissione dei dati (Swissgrid) relativi ai bacini di accumulazione.

Per ragioni di completezza è bene ricordare che possono naturalmente essere fatti valere solo i costi supplementari effettivi per la preparazione delle misure d'intervento di cui alla LAP (cfr. anche le spiegazioni al n. 3.3). È inoltre importante sottolineare che l'OOSE regola esclusivamente la preparazione delle misure d'intervento di cui alla LAP. Se paragonati ai costi generali relativi alle riserve d'energia, i costi di tale preparazione alla voce «Riserve di energia» sono talmente ridotti da rendere superflua la creazione di una sezione a parte.

Tra i costi di cui all'articolo 15a LAEI e i costi delle riserve di energia si osserva un certo nesso materiale, in quanto servono entrambi alla sicurezza dell'approvvigionamento. La logica è la stessa del progetto di legge relativo alla riserva di energia elettrica (24.033), attualmente trattato in Parlamento. Secondo il progetto di legge, l'articolo 15a LAEI non disciplina più solo i costi per la registrazione dei dati relativi ai bacini di accumulazione e i costi per le misure di cui alla LAP ma anche i costi per la riserva di energia elettrica. Ecco quindi perché i costi di cui all'articolo 15a LAEI possono essere inseriti in una voce generale insieme alla riserva di energia.

3. Ripercussioni

3.1. Ripercussioni per la Confederazione

La modifica non ha ripercussioni finanziarie né sull'effettivo del personale per la Confederazione. Finora il monitoraggio dell'energia elettrica è stato finanziato dalla Confederazione (ca. 140 000 CHF all'anno, IVA esclusa). Conformemente al nuovo articolo 15a capoverso 1 LAEI, i costi sostenuti dalla società nazionale di rete per il monitoraggio e la registrazione dei dati dei bacini di accumulazione vengono riversati sui corrispettivi per l'utilizzazione della rete.

3.2. Ripercussioni per i Cantoni

Il presente progetto non ha ripercussioni per i Cantoni.

3.3. Ripercussioni sull'economia e sulla società

Le ripercussioni sull'economia e sulla società sono trascurabili. L'Ufficio federale dell'energia (UFE) consulta già settimanalmente presso i gestori di centrali elettriche alcuni dati relativi ai bacini di accumulazione, e in particolare ai livelli di riempimento. I dati sull'afflusso e il deflusso non vengono richiesti dall'UFE, ma i

gestori delle centrali li utilizzano già a scopi operativi, per cui gli oneri aggiuntivi a loro carico risulteranno limitati.